



Deliberazione n° 12

in data 17/01/2023

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSALE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, NONCHE' DETERMINAZIONI CONSEGUENTI - APPROVAZIONE RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO E SULLA GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 34 D.L. N. 179/2012 CONVERTITO IN L. N. 221/2012

L'anno duemilaventitre e questo dì diciassette del mese di Gennaio, alle ore 17:30, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VOLPINI NICCOLO'	P	
3	ROMANI LUCILLA	P	
4	MARTINI MARIA LORENZA	P	
5	TONDI SERENA	P	
6	FORTI LUCIANO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	ZOPPI ANDREA	P	
9	TONDI LUCA	P	
10	MAMMOLOTTI CINZIA	P	
11	LELI ANDREA	P	
12	BAIOCCHI FRANCESCA BRUNA	P	
13	TONDI GIORGIO	P	

Totale

13

0

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti, è riportato nella delibera n. 1 della seduta odierna, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera n. 28 del 30/07/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio;

PREMESSO inoltre:

- che all'interno del territorio del Comune di Abbadia San Salvatore il servizio di illuminazione pubblica (consistente nella messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica) risulta attualmente assicurato "in economia" dal Comune;
- che in base a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, tesi questa condivisa dal Comune, il servizio in questione rappresenta un servizio pubblico locale a rilevanza economica, posto che *«le attività afferenti alla messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale configurano un servizio pubblico locale, attesa la loro utilità per obiettive esigenze della collettività e la loro funzionalità al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile»* (Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8090; conformemente, Cons. St., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8232);
- che le medesime considerazioni valgono anche per le attività connesse alla realizzazione di nuove reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio comunale di pubblica illuminazione, e ciò alla luce del fatto che trattasi comunque di attività *«caratterizzate, sul piano soggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico»* (TAR Sardegna, sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; nello stesso senso, Cons. St., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369);

RILEVATO che il Comune, anche in considerazione degli investimenti da realizzare sugli impianti di pubblica illuminazione, ritiene opportuno procedere all'esternalizzazione della predetta gestione, affidando le attività gestionali in favore di un operatore del settore;

CONSIDERATO:

- che l'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, prescrive agli Enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- che il successivo comma 21 della medesima disposizione normativa richiamata nell'alinea che precede stabilisce che: *«Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20»*;
- che in aggiunta a quanto sopra, l'art. 13 del D.L. n. 145/2013, convertito in Legge n. 9/2014, statuisce che *«Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio»*;
- che in considerazione della volontà del Comune di esternalizzare l'attività di cui trattasi, appare necessario per il Comune adottare ogni e più opportuna determinazione sul punto, atta a individuare i requisiti del servizio pubblico oggetto di esternalizzazione, così come correttamente rilevato nella relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, relativa al servizio di illuminazione pubblica, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO:

- che l'esame delle caratteristiche dell'attività in questione consente di evidenziare da subito i seguenti profili:
 - (a) la gestione concorrenziale del servizio di illuminazione pubblica potrebbe astrattamente realizzarsi ove, in luogo di un affidamento in esclusiva del servizio, si adottasse un modello che contempli la compresenza di una pluralità di soggetti gestori in grado di svolgere le attività che compongono il servizio stesso in regime di concorrenza;
 - (b) tale modello gestionale dovrebbe nel contempo assicurare le caratteristiche coesenziali a un servizio pubblico locale, che la disamina dei più autorevoli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali inducono a individuare nell'offerta indiscriminata al pubblico, nell'uguaglianza nell'accesso al servizio, nella sussistenza di specifici requisiti di qualità e continuità del servizio;
 - (c) il servizio di illuminazione pubblica presuppone un peculiare livello di integrazione fra le varie attività che lo compongono: in particolare, le esigenze di organizzazione e di gestione del servizio, e la necessità di garantire i requisiti di qualità e continuità che lo connotano rendono imprescindibile, al fine di raggiungere adeguati standard di efficienza, prescegliere una forma organizzativa che includa la gestione omogenea di tutte le infrastrutture a rete e delle intere dotazioni ubicate nell'intero perimetro di competenza dell'Ente locale occorrenti all'erogazione del servizio stesso, e ciò allo scopo di evitare la contemporanea presenza di diverse (e distinte, sotto il profilo prestazionale) modalità di gestione dell'attività in questione in favore della medesima collettività;
 - (d) la considerazione di cui alla precedente lettera mette in evidenza la necessità che il servizio di illuminazione pubblica, da erogarsi all'interno di un territorio comunale (e consistente, come detto, nella messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione), sia assicurato mediante la gestione affidata a un soggetto unico;
- che le evidenze fattuali esposte nel precedente alinea fondano la necessità che le plurime attività che costituiscono il servizio di illuminazione pubblica siano integrate in una gestione affidata a un soggetto unico, in grado di predisporre metodologie, strutture, modalità esecutive e gestionali appropriate alla complessità dell'intero perimetro comunale, garantendo il buon funzionamento e l'omogeneità delle prestazioni sottese al servizio nel suo complesso;

CONSIDERATO che in ragione delle summenzionate esigenze, la realizzabilità di un modello gestionale caratterizzato da una pluralità di operatori che si suddividono e contendono le attività che compongono il servizio di illuminazione pubblica all'interno di un medesimo perimetro comunale non appare conciliabile con le caratteristiche che si sono descritte, e ciò non soltanto per le potenziali disarticolazioni e difficoltà di coordinamento inevitabilmente derivanti da un modello gestionale caratterizzato dalla frammentazione di più operatori, ma anche per le rigidità strutturali che connotano quelle componenti del servizio stesso (connotato come noto dalla presenza di reti fisse ubicate sul territorio comunale) insuscettibili di essere condivise fra una pluralità di gestori, pena l'insorgenza di evidenti problematiche operative e gestionali;

VALUTATO:

- che al contrario, attraverso l'affidamento della gestione unitariamente intesa a un solo operatore in relazione all'intero territorio comunale, non si ritiene possa generarsi una lesione ai principi sottesi alle esigenze della concorrenza per il mercato;
- che a seguito delle modifiche normative recentemente intervenute, nonché del pronunciamento referendario del 2011 e delle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di disciplina afferente ai servizi pubblici locali, l'affidamento di tali attività risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice unionista (così, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762);
- che i modelli gestionali afferenti all'erogazione dei servizi pubblici locali ammessi dall'ordinamento comunitario contemplano, fra le modalità di assegnazione del servizio:
 - a) una gara a evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
 - b) una gara a evidenza pubblica esperita per la selezione del partner privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
 - c) il ricorso allo strumento dell'*in house providing*, sussistendone le rigide condizioni tracciate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale;
- che tramite l'adozione di un metodo di affidamento fondato sulla gara trovano adeguata soddisfazione le esigenze della concorrenza per il mercato, posto che il confronto competitivo si svolge nella fase di selezione dell'affidatario del servizio o del socio privato della società mista e consente di ottenere il medesimo risultato della concorrenza nel mercato, ossia l'eliminazione degli extra-profitti di monopolio;
- che in relazione al territorio del Comune di Abbadia San Salvatore appare maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento del servizio in questione

mediante gara a evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio (anche facendo ricorso alle diverse forme del Partenariato Pubblico Privato), non rappresentando al contrario la costituzione di una società mista o l'affidamento secondo lo schema dell'*in house providing* uno strumento gestionale coerente con le effettive necessità del medesimo Comune;

DATO ATTO:

- che ai fini di una puntuale e tempestiva indizione e di un successivo espletamento della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale, è opportuno avviare quanto prima ogni più opportuna operazione funzionale al reperimento dei dati e delle informazioni occorrenti allo svolgimento, da parte del Comune di Abbadia San Salvatore, delle proprie prerogative istituzionali (ivi inclusa la predisposizione degli atti di gara), in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio di cui trattasi;
- che allo stato, e indipendentemente dalla possibilità di qualificare o non il servizio di illuminazione pubblica quale "servizio a rete", va rilevato che non risulta esser stato istituito dalla Regione Veneto – in relazione al servizio pubblico in questione - l'ambito territoriale di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- che alla luce del quadro normativo sopra delineato, e in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, il Comune ha pertanto la facoltà di indire sin da subito (e in forma singola) la gara finalizzata all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica – così come ribadito, da ultimo, anche dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con provvedimento in data 17 gennaio 2014, n. 20/PAR -, e ciò allo scopo di consentire al soggetto individuato mediante procedura a evidenza pubblica di prendere in carico il servizio di cui trattasi entro l'1 giugno 2018, termine, questo, entro il quale il Comune reputa di poter portare a compimento tutta la procedura avviata con la presente deliberazione, fermo restando che, sino alla piena efficacia dell'affidamento così operato, si proseguirà nella attuale forma gestionale relativa all'attività in questione, essendo la stessa qualificabile come servizio di pubblica utilità, e ciò anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 150/2013, convertito in Legge n. 15/2014, secondo cui «*In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014*»;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, in virtù dell'art. 42 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, ove è prescritto che «*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*»;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. N° 267/2000;

Con voti espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti:

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 4 (Mammolotti C., Leli A., Baiocchi F.B., Tondi Giorgio)

DELIBERA

- 1) di assumere il servizio di illuminazione pubblica come servizio pubblico locale, da esternalizzare previo affidamento da assentire conformemente ai principi comunitari in materia di assegnazione dei servizi pubblici locali;
- 2) di approvare la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, relativa al servizio di illuminazione pubblica, atta a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere la relazione di cui trattasi all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e ciò a termini di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 145/2013, convertito in Legge n. 9/2014;

- 4) di approvare, per l'effetto e per tutte le motivazioni espresse in narrativa (facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), la proposta di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica all'interno del territorio comunale, il tutto con l'obiettivo di individuare il nuovo gestore mediante l'espletamento di apposita procedura concorsuale (anche facendo ricorso alle diverse forme del Partenariato Pubblico Privato) conforme ai principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione desumibili dal Trattato, nonché al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 34 comma 21 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012;
- 5) di dare mandato agli uffici e alla Giunta Comunale, per quanto di rispettiva competenza, per l'adozione di tutti i successivi atti strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 4 (Mammolotti C., Leli A., Baiocchi F.B., Tondi Giorgio)

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.